

Studio Legale Eccher e Associati

Avv. Lorenzo Eccher
Avv. Aurora Agostini
Avv. Federica Bressanini
Avv. Matteo Pallanch
Avv. Rosa Ferrante
Avv. Verena Faoro
Dott.ssa Paola Marches

Ordine Avvocati Trento

Spett.le

**ASSOCIAZIONE DIABETE GIOVANILE
DEL TRENTO - ONLUS**

Trento,

OGGETTO: LINEE GUIDA

Come richiestomi dalla spett.le Associazione in indirizzo, a seguito di ormai consolidata esperienza in materia di riconoscimento dell'invalidità civile legata alla patologia del Diabete Mellito, sono con la presente a fornire delle Linee Guida con indicazione delle azioni che possono essere intraprese nel caso in cui venisse accertata da parte dell'APSS la non sussistenza dello stato di invalidità di soggetti minorenni affetti dalla citata patologia.

1. **In occasione della valutazione** presso la Commissione Sanitaria di prima Istanza stampare e **portare con sé la sentenza n. 57/2020 emessa dal Tribunale di Trento** (reperibile sul sito dell'Associazione);
2. Predisporre da parte dei genitori una relazione nella quale siano descritte le principali difficoltà che il minore incontra nella gestione della propria quotidianità (scuola, attività fisica , momenti di convivenza con altri ragazzi, permanenza lontano da casa , altre attività con orari o ostacoli, controlli notturni ecc.) da presentare unitamente al certificato del Diabetologo;
3. Nel caso in cui la Commissione Sanitaria di I Istanza neghi lo stato di invalidità, è necessario **presentare ricorso nel perentorio termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'APSS**, ai fini di ottenere un nuovo accertamento da parte della Commissione Sanitaria di II istanza;

Studio Legale Eccher e Associati

4. Nel caso in cui anche la Commissione Sanitaria di II Istanza accertasse la non sussistenza dello stato di invalidità è possibile presentare, **nel perentorio termine di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'APSS, ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presso il Tribunale di Trento – Giudice del Lavoro.** Tale ricorso è finalizzato all'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, ovvero una verifica dello stato di invalidità compiuta da parte di un medico, definito CTU, nominato direttamente da parte del Giudice e quindi terzo ed imparziale rispetto alle parti in causa, il quale può, sulla base alle risultanze dell'accertamento, tentare anche la conciliazione delle parti.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fisserà un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

5. Potranno quindi a questo punto verificarsi due ipotesi:

- Nel caso in cui non vi siano contestazioni mosse dalle parti circa le risultanze della CTU, il Giudice, qualora non ritenesse di disporre una rinnovazione della consulenza, provvederà mediante decreto ad omologare l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio. Tale decreto, non impugnabile, verrà quindi notificato agli enti competenti che dovrebbero quindi provvedere, dopo la verifica di tutti gli eventuali ulteriori requisiti di legge, al pagamento delle prestazioni dovute nel termine di 120 giorni.
- Qualora invece una delle parti del giudizio ritenesse di muovere delle contestazioni in merito alle risultanze della CTU, sarà necessario depositare, **nel perentorio termine di 30 giorni** dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio di merito. In tal caso, all'esito della procedura si otterrà una sentenza inappellabile.

6. Qualora i termini di cui sopra fossero ormai inutilmente decorsi e quindi non fosse stata intrapresa nessuna azione nei confronti di accertamenti negativi compiuti da parte dell'APSS, sarà necessario munirsi preventivamente di una perizia medico – legale sulla base della quale si potrà valutare ogni eventuale ulteriore azione legale.

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

Avv. Lorenzo Eccher